



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2018

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, tra gli altri aspetti, è propedeutico all'abrogazione della legge n. 752 del 1985, tuttora in vigore, in relazione soprattutto alla normativa dell'Unione europea vigente e alla necessità di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare principi condivisi in modo da agevolare la stesura del testo del presente disegno di legge.

La legge n. 752 del 1985 di coordinamento nazionale per la raccolta e commercializzazione del tartufo introdusse precisi ruoli per regioni ed enti territoriali minori, che divennero gli enti gestori della risorsa tartufo. Agli enti gestori furono attribuite anche altre funzioni come: disciplinare la cerca e la raccolta del tartufo; disciplinare gli ambiti di riserva; effettuare l'attività di controllo da parte del Corpo forestale dello Stato; garantire la sostenibilità dell'uso delle risorse tartufigene e infine promuovere la commercializzazione del tartufo. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna e della Regione siciliana, hanno prodotto normative regionali di riferimento e sono anche state molto attive nel corso degli anni per normare aspetti che non sono trattati dalla nor-

mativa nazionale. Tuttavia, in taluni casi, la normativa regionale si è spinta a normare aspetti non di competenza propria, che si contrappongono alla normativa europea di rango legislativo superiore. Ad oggi la legge n. 752 del 1985 appare inadeguata per affrontare la domanda internazionale di tartufo e relativi prodotti ed addirittura in contrasto con la normativa europea, oltre ad essere inefficiente ai fini della tutela del patrimonio tartufigeno nazionale che evidenzia un lento ma continuo calo della produzione spontanea di tartufi. La predisposizione di una nuova normativa che sostituisca la legge n. 752 del 1985 è quindi necessaria per un settore strategico dell'economia di molte aree rurali marginali italiane, inoltre si prefigge l'obiettivo di mantenere il tartufo, ed i relativi prodotti commerciali, come prodotto-immagine nel mondo del « *made in Italy* ». Il tartufo, in particolare, è proprio uno dei prodotti-immagine dell'Italia e della cultura gastronomica nazionale nel mondo, grazie alla cultura imprenditoriale che si è sviluppata negli anni rivolta alla cerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle numerose specie di tartufo spontanee o coltivate in Italia.

Il presente disegno di legge è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Il capo I relativo alle disposizioni generali, all'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizzate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Inoltre ri-

afferma la valenza ambientale del settore ovvero la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera e ribadisce che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2 fornisce tutte le definizioni che si riconducono agli « attori » o « figure » tradizionali del settore, alla tipologia di tartufaie e all'oggetto/alimento cardine della legge ovvero il tartufo.

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo quale strumento di coordinamento tecnico dei numerosi portatori d'interesse e come fondamentale « linea guida » per armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi della presente legge; importante per fornire un quadro dello stato dell'arte della filiera del tartufo e inoltre per garantire la futura sostenibilità della produzione del tartufo spontaneo e coltivato. Infine favorisce la condivisione delle linee d'indirizzo con gli obiettivi e le relative azioni da attuare a livello regionale.

L'articolo 4 istituisce per legge il Tavolo tecnico del settore del tartufo che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, utile per affrontare e risolvere le problematiche afferenti il settore tartufi; al suo interno operano sia esperti dedicati all'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, sia esperti preposti all'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Il capo II relativo alla cerca, raccolta e coltivazione comprende gli articoli dal 5 al 15. L'articolo 5 definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e

destinate al consumo umano nel territorio nazionale, mentre altre specie edibili (comma 3) non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2. Il comma 4 poi prevede l'accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli *habitat* di produzione naturale del tartufo che sono in continua contrazione sia come produzione che come superficie e che meritano attenzioni particolari, soprattutto per l'importanza ambientale ma anche socio-economica del tartufo. In particolare, un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo d'intesa con la Conferenza Stato-regioni definirà i criteri e le modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli *habitat* naturali del tartufo.

L'articolo 7 stabilisce i diritti di proprietà sui tartufi ovvero il proprietario del fondo o il conduttore, colui che gode di diritti reali, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell'area in cui la raccolta è riservata. La riserva della raccolta e la relativa tabellazione seguono un *iter* autorizzativo specifico e l'apposizione delle stesse tabelle è definita da ogni regione o provincia autonoma. Il riconoscimento e la tabellazione della tartufaia controllata o coltivata (se si colloca in terreno agricolo con la

messa a dimora di piante micorrizzate con tartufo e adeguatamente coltivate) garantisce la proprietà e la riserva sui tartufi prodotti; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano nel rispetto comunque delle norme generali.

Il medesimo articolo stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

L'articolo 8 definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con apposito decreto, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 9 definisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate di durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce l'iter di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.

L'articolo 10 sancisce la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà.

L'articolo 11 disciplina la cerca e la raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L'articolo 12 definisce le norme generali di cerca e raccolta mentre l'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi per la quale il soggetto che vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore dei soggetti che si sottoporranno all'esame, ma anche degli operatori ai vari livelli della filiera.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare e l'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.

Il capo III relativo alla lavorazione e commercializzazione dei tartufi comprende gli articoli dal 16 al 18. L'articolo 16 definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Peraltro vengono fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, aspetto importante, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine.

L'articolo 17 definisce poi taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi mentre l'articolo 18 allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea stabilendo poi con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le modalità di controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte e commercializzate in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L'articolo 19 è l'unico compreso nel capo IV relativo alla produzione e vendita delle piante micorrizate con tartufo e rimanda le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo ad uno specifico decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Va da sé che il materiale da immettere nel mercato potrà essere solo certificato.

Il capo V relativo ai controlli e alle sanzioni comprende gli articoli 20 e 21. L'articolo 20 definisce gli organismi deputati ai controlli in funzione delle competenze nonché delle leggi regionali attualmente in vigore. L'articolo 21 stabilisce le fattispecie sanzionatorie, anch'esse riprese dalle diverse leggi regionali al fine di uniformarle sul territorio nazionale, suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale e dei diritti di terzi. Infine, ogni violazione delle disposizioni della presente legge comporta la confisca del prodotto e qualora non vi siano contestazioni la vendita dello stesso o la cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

Il capo VI relativo alle disposizioni finanziarie e alla gestione del patrimonio tartufigeno regionale si compone degli articoli 22 e 23.

La fiscalità è uno dei principali meccanismi di regolazione del mercato, che lo Stato predispone per regolare le attività economiche legate alla commercializzazione di un particolare bene o servizio. Pertanto se un sistema fiscale costruito attorno a un particolare prodotto prevede bassi o elevati livelli di tassazione, ne consegue rispettivamente un basso o alto livello di mercato informale rispetto a quello formale. Il tartufo è tra i prodotti del settore primario più tassati in Europa e questo si traduce in un diffuso mercato informale a cui le aziende devono attingere per avere la materia prima e per rimanere competitivi nel mercato. Un sistema fiscale inefficiente si traduce anche in dati statistici sottostimati o assenti, soprattutto per quanto concerne la produzione. Non a caso, i principali contributi alla conoscenza del mercato del tartufo si basano sui dati del commercio estero, ad oggi unica informazione registrata nei sistemi statistici nazionali ed europei relativi al mercato del tartufo. Per le suddette motivazioni nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sono stati introdotti all'articolo 1 i commi da 692 a 699 con i quali viene modificato il regime fiscale per la raccolta, la cessione e la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, tra cui i funghi e i tartufi, nonché le piante officinali spontanee. Le nuove disposizioni prevedono che i redditi derivati dalla raccolta occasionale dei suddetti prodotti da parte di privati (autorizzati dalla regione a tale attività) siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF dal pagamento del quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta solo per autoconsumo. La raccolta è considerata occasionale se i redditi derivati dalla vendita dei prodotti raccolti non superano i 7.000 euro annui. Si prevedono inoltre semplificazioni documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Viene previsto che per i tartufi, nei limiti della quantità *standard* di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta. Infine, si consente ai produttori agri-

coli di prodotti selvatici non legnosi di applicare un regime fiscale semplificato.

L'articolo 22 del presente disegno di legge stabilisce le disposizioni finanziarie volte ad introdurre un « contributo ambientale » regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Tale contributo regionale indicativamente non può essere inferiore ai 100 euro all'anno ed è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati. Tale contributo deve essere pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.

L'articolo 23 lascia alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la gestione

del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all'articolo 22.

Il capo VII relativo ai marchi collettivi di qualità e alle disposizioni transitorie e finali comprende gli articoli dal 24 al 27. L'articolo 24 riguarda l'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con le regioni, di un marchio finalizzato a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo. L'articolo 25 introduce la clausola di mutuo riconoscimento mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine l'articolo 27 contempla l'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a)* la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b)* la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
- c)* l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizzate con tartufo;
- d)* la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
- e)* i controlli e le sanzioni;
- f)* le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, nonché l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria

legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) « cerca »: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;

b) « produttore di tartufo »: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) « tartufaio » o « raccoglitore di tartufo »: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;

d) « tartuficoltore » o « coltivatore di tartufo »: il conduttore di una « tartufaia » di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) « tartufaia naturale »: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;

f) « tartufaia naturale controllata »: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo *in situ*;

g) « tartufaia coltivata »: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un

terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;

h) « tartufi coltivati »: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate;

i) « raccolta controllata »: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

Art. 3.

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il piano nazionale della filiera del tartufo, di seguito denominato « piano di filiera », previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli piani di sviluppo rurale.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, di seguito denominato « Tavolo tecnico », con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del Tavolo tecnico durano in carica tre anni.

2. Il Tavolo tecnico è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle università competenti per il settore.

3. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato

permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma 6. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

6. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito, altresì, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, nonché di promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

7. Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano enti di ricerca e università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

8. In caso di necessità, la composizione degli Osservatori di cui ai commi 5 e 7 può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.

CAPO II

CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 5.

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e forme:

a) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;

b) *Tuber melanosporum Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) *Tuber brumale Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) *Tuber brumale Vittad. forma moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;

e) *Tuber aestivum Vittad. forma aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) *Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) *Tuber borchii Vittad.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) *Tuber macrosporum Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) *Tuber mesentericum Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle

specie e delle forme di tartufi di cui al comma 1.

3. Altre specie edibili non presenti nell'elenco di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

4. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di cui all'articolo 13, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 6.

(Tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli *habitat* naturali del tartufo.

Art. 7.

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non colti-

vati. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

4. Le tabelle di cui al comma 3 devono essere poste lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata o della tartufaia coltivata, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata » ed eventuali indicazioni di riconoscimento, previste dalla normativa della regione o della provincia autonoma o dalla tipologia di conduzione, tra le quali usi civici e boschi consortili.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui al comma 1 dell'articolo 5. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora l'ente titolare dello statuto dell'uso civico intende precludere l'accesso di raccoglitori terzi è tenuto a richiedere il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 8.

7. Il conduttore della tartufaia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un regolare contratto di cessione temporaneo del diritto di raccolta o altra forma di commercializzazione, tra le quali la vendita di diritti di raccolta, che comunque è vincolata alla realizzazione del piano di gestione da parte del conduttore.

Art. 8.

(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)

1. Il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate è condotto dalle Commissioni istituite ai sensi del comma 2 e ha durata decennale.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di verifica, nonché i contenuti minimi dei piani di gestione delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno attraverso l'individuazione delle azioni necessarie, anche con l'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.

3. Le tartufaie naturali controllate in boschi privati, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali o agricole sono equiparate a una tartufaia naturale controllata in tutta la superficie interessata dal piano di gestione qualora il gestore della tartufaia intenda riservare per sé la raccolta; in tal caso deve apporre le tabelle di cui al comma 3 dell'articolo 7 lungo il perimetro del bosco soggetto a piano di gestione o lungo i principali accessi all'area qualora sia facilmente individuabile.

Art. 9.

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il riconoscimento della tartufaia coltivata ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è sita la tartufaia in qualunque fase del ciclo produttivo, con modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate.

Art. 10.

(Consorzi e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

Art. 11.

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati e nelle aree demaniali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell' idoneità del richiedente con le modalità di cui all' articolo 13, che viene aggiornato annualmente.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati alla cerca e raccolta.

4. Non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 12, 13 e 14 i produttori di tartufi su tartufaie coltivate.

5. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i produttori di tartufo in tartufaie naturali controllate e i conduttori di fondi privati in cui esistono tartufaie naturali.

Art. 12.

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L' attività di cerca e raccolta, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l' ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in addestramento. Lo scavo, con l' apposito attrezzo, denominato vanghetto o vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

2. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;

- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta.

3. L'orario di cerca e raccolta del tartufo è disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base alle variazioni orarie di alba e tramonto legate alla latitudine.

Art. 13.

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve frequentare un apposito corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore sia dei soggetti che si sottopongono all'esame, sia degli operatori ai vari livelli della filiera.

3. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare le conoscenze relative:

- a) all'ecologia dei tartufi;
- b) ai principi di tartuficoltura;
- c) al contenuto della presente legge e degli eventuali decreti applicativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) alle norme sul benessere animale.

4. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla raccolta del tartufo nel quale sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino di raccolta ha valore sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale; il rinnovo è subordinato alla partecipazione a giornate di aggiornamento le cui modalità sono gestite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2 del presente articolo.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori tramite le loro rappresentanze nazionali possono redigere manuali di corretta prassi

igienica e adottarli, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15.

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

a) *Tuber aestivum Vittad. forma aestivum*: dal 15 maggio al 15 agosto;

b) *Tuber magnatum Pico*: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;

c) *Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin*: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;

d) *Tuber macrosporum Vittad.*: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;

e) *Tuber mesentericum Vittad.*: dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio;

f) *Tuber melanosporum Vittad.*: dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) *Tuber brumale Vittad.*: dal 15 gennaio al 15 aprile;

h) *Tuber brumale Vittad. forma moschatum De Ferry*: dal 15 gennaio al 15 aprile;

i) *Tuber borchii Vittad.*: dal 15 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che intendono adottare propri calendari di cerca e raccolta ai sensi del comma 2 sono comunque tenute a rispettare due mesi di fermo biologico indicativamente tra aprile e maggio e tra agosto e settembre.

4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16.

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi di cui all'articolo 5, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie e forma e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5 possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi possono essere venduti interi o spezzati e devono essere tenuti separati tra loro.

4. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, secondo la denominazione di cui all'articolo 5, dall'indicazione « interi » o « spezzati », nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, dalla indicazione del Paese di origine.

5. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 15, ad eccezione dei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

Art. 17.

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichettatura e nella presentazione dei prodotti trasformati in cui è presente il tartufo come ingrediente deve essere sempre indicato il nome latino della specie di tartufo utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufi diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3 per cento in peso del prodotto finito, tranne che nei prodotti a base esclusivamente di *Tuber magnatum Pico* per i quali non sono ammessi limiti di tollerabilità.

Art. 18.

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufi si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte e commercializzate in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE
PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19.

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.

(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta del tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUT-FAA) dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie pro-

vinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

Art. 21.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto;

e) la raccolta di tartufi immaturi o fuori dal periodo consentito per la raccolta e la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora vietato dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte.

2. Le violazioni di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in tutte le zone individuate come di « raccolta di tartufi riservata » senza la necessaria autorizzazione del concessionario della tartufaia controllata;

b) la raccolta nelle zone tabellate con la scritta « terre di uso civico - raccolta di tartufi riservata »;

c) la tabellazione illegittima e l'apposizione di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate;

d) la tabellazione difforme dalle modalità stabilite nella presente legge.

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono raddoppiate.

5. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 spetta alle regioni.

6. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del

prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufo naturali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E GESTIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito « contributo ambientale ». Il contributo ambientale è finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo.

2. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

3. L'importo del singolo contributo ambientale annuo per regione o provincia autonoma non può essere inferiore ad euro 100 ed è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati. Tale importo minimo deve essere pagato dai racco-

glitori in ogni regione o provincia autonoma nella quale si recano per esercitare la raccolta. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rilasciare tesserini di raccolta di tartufo, di cui all'articolo 13, con durata inferiore all'anno, purché il periodo sia ben definito, e l'importo del contributo ambientale può essere inferiore al valore minimo stabilito dal comma 3 del presente articolo in proporzione alla durata del tesserino.

5. Le regioni o province autonome confinanti, di comune accordo, disciplinano con propri provvedimenti l'importo del contributo ambientale per la raccolta nelle zone di confine, al fine di favorire le popolazioni e comunità locali; l'importo può essere inferiore al valore minimo stabilito dal comma 3.

Art. 23.

(Gestione del patrimonio tartufigeno a livello regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti destinano gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 alla gestione del patrimonio tartufigeno regionale o della provincia autonoma.

CAPO VII

MARCHI COLLETTIVI DI QUALITÀ E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

(Marchi collettivi di qualità della filiere del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-

restali e del turismo, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

Art. 25.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 26.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione in materia a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.